

## D.L. SOSTEGNI E ALTRE NOVITÀ

Il Decreto Legge 22/3/2021 n. 141 (c.d. "Sostegni") propone ulteriori misure urgenti a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto dovrà essere convertito in legge, con possibili modifiche, entro il 22/5/2021.

Si riepilogano di seguito le principali novità di interesse generale introdotte dal provvedimento, insieme ad altri temi di recente modifica.

Ai previsti contributi a fondo perduto per gli operatori economici è stata dedicata apposita separata comunicazione.

## NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

### Proroga del divieto di licenziamento

Il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso) si estende:

- fino al **30.6.2021**, per tutti i datori di lavoro;
- dall'1.7.2021 al **31.10.2021**, per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

### Rinnovi o proroghe di contratti a termine acausali

È prorogata **fino al 31/12/2021** la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del D.Lgs. 81/2015.

Rimangono ferme le seguenti condizioni:

- il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;

- la durata massima complessiva non deve superare i 24 mesi.

Nell'applicazione del nuovo regime, con efficacia a decorrere dal 23/3/2021, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### NOVITA' FISCALI

#### **Sospensione dei termini di pagamento di cartelle**

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

I pagamenti i cui termini scadono dall'8/3/2020 al 30/4/2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè **entro il 31/5/2021**.

Entro il 31/5/2021 le somme non devono essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8/3/2020 al 30/4/2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31/5/2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall'8/3/2020 al 30/4/2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31/5/2021.

#### **Proroga dei termini di versamento delle rate da rottamazione dei ruoli**

Sono posticipate le rate derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

- entro il 31/7/2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30/11/2021, per le rate in scadenza il 28/2/2021, il 31/3/2021, il 31/5/2021 e il 31/7/2021.

#### **Proroga dei termini di notifica delle cartelle di pagamento**

Sono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (p.e. mancato versamento di imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della dichiarazione.

#### **Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000 euro**

Sono annullati automaticamente i ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell'annullamento automatico i ruoli che al 23/3/2021 hanno un importo residuo sino a 5.000 euro.

Può anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetto di precedente “rottamazione” o di “saldo e stralcio degli omessi versamenti”.

Sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria, contributiva e altro. Ad esempio, può trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all’INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.

Sono escluse alcune fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione.

Possono beneficiare dell’annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito **un reddito imponibile sino a 30.000 euro nell’anno 2019**.

### **Definizione degli avvisi bonari**

È possibile definire gli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d’imposta:

- 2017, elaborati al 31/12/2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31/12/2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell’avviso bonario.

Per poter accedere alla definizione agevolata è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23/3/2021;
- aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2020.

La definizione comprende IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

### **Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari**

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, viene differita di 3 mesi la scadenza per la conclusione del processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui all’art. 3 co. 3 del D.M. 17/6/2014.

L’adempimento si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro 6 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono.

Per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto il 10/12/2020, il processo di conservazione dei documenti informatici deve quindi concludersi **entro il 10/6/2021**.

Per effetto della proroga, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potranno procedere all’upload dei file XML, relativi al 2019, che devono ancora essere portati in conservazione, **entro il 10/6/2021**.

Il sistema prende, infatti, automaticamente in carico i documenti a partire dal giorno successivo a quello di adesione al servizio; pertanto, coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 e devono ancora procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione, possono disporre di ulteriori 3 mesi rispetto al termine precedentemente stabilito del 10/3/2021.

### **Rinvio di Certificazioni Uniche e comunicazione dei dati**

Sono confermate le proroghe dei termini relativi alle Certificazioni Uniche e alla comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, anticipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13/3/2021 n. 49.

Scadono il **31/3/2021**:

- la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021 (relative al 2020);
- l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Rinvio dell’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate**

E’ prorogata di un anno l’allerta IVA: l’obbligo di segnalazione del creditore fiscale decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre del **secondo anno d’imposta successivo** all’entrata in vigore del Codice.

Pertanto, ai fini dell’allerta IVA, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

La misura risponde all’esigenza di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, attesa la perdurante situazione di crisi emergenziale.

### **Assemblee delle società di capitale**

Con la conversione del D.L. n. 183/2020 “Milleproroghe”, è stato previsto che:

- l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro il 29/6/2021, a prescindere dalla presenza di particolari esigenze in capo alla società;
- le assemblee che si devono tenere entro il 31/7/2021 si possono svolgere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in forma telematica. A questo scopo, l’avviso di convocazione prevede l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione di voto in via elettronica o per corrispondenza, oppure che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

art. 106 D.L. 17/3/2020 n. 18, L. 26/2/2021 n. 21

### Tasso degli interessi legali

Dal 1° gennaio 2021 il saggio degli interessi legali è stato fissato allo 0,01% in ragione d'anno, (fino al 31 dicembre era dello 0,05%).

### Tasso degli interessi di mora

Il saggio degli interessi legali di mora da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali è dunque pari all'8%.

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

### Aliquote contributive soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps ex L. 335/1995

Nel 2021 si applicano le seguenti aliquote:

Descrizione	Iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati titolari di partita IVA	Non iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati, non titolari di partita IVA,	
			co.co.co, compresi amministratori, liquidatori e revisori di società ed enti, titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altra categoria
<b>Aliquote previdenziali</b>	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contributo assistenziale</b>	non dovuto	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
<b>Contributo "DISCOLL"</b>	non dovuto	non dovuto	0,51% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto
<b>Contributo "ISCRO"</b>	non dovuto	0,26% fino al previsto massimale della base imponibile	non dovuto	non dovuto
<b>Contribuzione totale</b>	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25,98%, fino al previsto massimale della base imponibile	34,23%, fino al previsto massimale della base imponibile	33,72%, fino al previsto massimale della base imponibile

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

<b>Professionisti</b>	<p>con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)</p>
<b>Collaboratori</b>	<p>dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente</p>
<b>Associati in partecipazione di solo lavoro</b>	<p>dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato</p>
<b>Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali</b>	<p>dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta</li> <li>- 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali</li> </ul>

Circolare Inps n. 12 del 5/2/2021

### Aliquote contributive INPS Artigiani e Commercianti

Nel 2021 si applicano le seguenti aliquote:

Descrizione	Iscritti alla gestione artigiani		Iscritti alla gestione commercianti	
	Titolari, soci e collaboratori di età superiore a 21 anni	Titolari e collaboratori di età inferiore a 21 anni	Titolari, soci e collaboratori di età superiore a 21 anni	Titolari e collaboratori di età inferiore a 21 anni
Aliquote previdenziali su redditi sino a € 47.379	24%	22,35%	24,09%	22,44%
Aliquote previdenziali su redditi di importi eccedenti € 47.379	25%	23,35%	25,09%	23,44%

Il massimale di reddito è pari ad euro 103.055, mentre il minimale è pari ad euro 15.953, senza variazioni.

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.

Circolare Inps n. 17 del 9/2/2021

### **Sono rivalutabili anche i beni immateriali non iscritti in bilancio**

Se i beni immateriali sono presenti nell'impresa e sono ancora oggetto di tutela giuridica, possono essere oggetto di rivalutazione anche se non sono mai stati in precedenza iscritti in bilancio.

Questa conclusione, che di fatto assimila la situazione a quella dei beni materiali non più presenti in bilanci in quanto è terminato il processo del loro ammortamento, si applica anche al know how, purché oggetto di tutela giuridica.

A questa conclusione è giunta Assonime (circolare n. 6 del 5/3/2021) ed in questo senso si è espressa la Direzione Regionale della Lombardia (Risposta ad Interpello 18.11.2020 n. 904-2406/202).

*Aggiornato al 29 marzo 2021*